Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 103° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 ottobre 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** -
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 settembre 1962, n. 1432.
Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonchè per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione . . . . . . Pag. 4190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962.
Sostituzione del presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra . . . . . Pag. 4190

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1962.
Vendita per provvista di bordo della sigaretta Sax. Pag. 4190

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del turismo e dello spettacolo: Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952 . . Pag. 4191

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello . . . . Pag. 4191
Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Canosa di Puglia . . . . Pag. 4191
Esito di ricorso . . . . Pag. 4191

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea . . . Pag. 4191

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Sociale Irpina Trasporti Automobilistici - A.S.I.T.A., con sede in Avellino. Pag. 4191
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Restivo Salvatore, con sede in Palermo . . . . Pag. 4191
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Esercizio Linee Automobilistiche - S.A.E.L.A., con sede in Santa Margherita Ligure (Genova) . . . . Pag. 4191
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Generale Esercizi Automobilistici Azienda Friulana - S.G.E.A., con sede in Udine . . . . Pag. 4191
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Petteruti Tommaso, con sede in Sessa Aurunca (Caserta) . . . . . Pag. 4192
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Visinoni e Fagioli, con sede in Lovere (Bergamo) . . . . Pag. 4192
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autolinee Fratelli Bucci, con sede in Pesaro . . . . Pag. 4192
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Trasporti F.lli Bucci, con sede in Senigallia (Ancona) . . . . . . Pag. 4192

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4192

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorsi a posti di operaio specializzato (1ª categoria) in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di stampatore e patinatore di medaglie; due posti di attrezzista meccanico od utensilista; un posto di elettricista circuitista elettrico; un posto di pantografista; due posti di trafilatore; due posti di tornitore in metalli . . . . Pag. 4193

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 257 DEL 12 OTTOBRE 1962:

MINISTERO DELLA SANITA'
DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1961.
(3861)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 settembre 1962, n. 1432.

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonchè per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonchè per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962.

Sostituzione del presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, riflettente il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 1954, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 175, concernente la nomina dello avv. Arturo Lamberti, presidente di sezione della Corte dei conti, a presidente del Comitato di liquidazione predetto;

Considerato che il presidente Lamberti è deceduto il 10 maggio 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Vista la designazione da parte della presidenza della Corte dei conti fatta con nota n. 6100/9 del 16 giugno 1962;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Vittorio Olivieri Sangiacomo è nominato presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione del presidente di sezione della Corte dei conti avv. Arturo Lamberti, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1962
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 81

(5839)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1962.

Vendita per provvista di bordo della sigaretta Sax.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, n. 04/3762, che approva le istruzioni per la vendita dei tabacchi per provvista di bordo alle navi in partenza per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950 che estende le istruzioni anzidette agli aerei diretti all'estero;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli in materia di vendita di tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1961, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 23, che stabilisce la nuova tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di comprendere in detta tariffa una nuova marca di sigarette di produzione nazionale;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, è ammessa la vendita per provvista di bordo della seguente sigaretta di produzione nazionale al prezzo sottoindicato:

Sigarette Sax L. 1300 al kg. convenzionale (1000 sigarette).

Art. 2.

Ai rappresentanti autorizzati dal Monopolio compete l'aggio del 20% sul prezzo sopraindicato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1962
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 102

(5840)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 25 agosto 1962, n. 46887, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

ELENCO « A »:

provincia di Bolzano: è incluso il comune di Termeno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5766)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1962, n. 17570/6545, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a D'Ercole Angelo Domenico nato in Cupello il 5 febbraio 1903 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 13.090 riportate in catasto alle particelle numeri 42 (parte) e 16 (parte) del foglio di mappa n. 24 ed alle particelle nn. 79-*n* e 79-*e* del foglio di mappa n. 31 ed alle particelle nn. 187 (parte) e 145-*a c* del foglio di mappa n. 32, ed alle particelle numeri 45 parte, 25 $^1/_8$, 25-*f*, 47 (parte) 26-*b*, 25 $^1/_{10}$ e 25-*h* del foglio di mappa numero 40 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 221-*c*, 222-*c*, 223, 224, 256, 257, 335, 336, 339 e 340.

(5859)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Canosa di Puglia

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, n. 19984/6885, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Rossignoli Nunzia, nata a Canosa di Puglia il 24 novembre 1921, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa » in Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 3220 riportate in catasto alla particella n. 261-*h* del foglio di mappa n. 55 e alla particella n. 104-*f* del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 2 e 19.

(5860)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1962, registro n. 17, foglio n. 116, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dalla signora Carboni Maria in Fois, in data 18 febbraio 1959, avverso il decreto del Prefetto della provincia di Sassari 9 agosto 1958, n. 2995/19/*c*, relativo alla concessione di ettari 30 di terreno, sito in agro di Alghero, di proprietà della ricorrente, a favore della Società cooperativa « Luigi Razza » di Olmedo.

(5862)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Sattin Alberto, nato a Roma il 18 gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in Scienze agrarie conseguito presso l'Università di Firenze il 3 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(5876)

Il dott. Sattin Alberto, nato a Roma il 18 gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in Scienze forestali, conseguito presso l'Università di Firenze il 27 ottobre 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(5875)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Sociale Irpina Trasporti Automobilistici - A.S.I.T.A., con sede in Avellino.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Azienda Sociale Irpina Trasporti Automobilistici - A.S.I.T.A., con sede in Avellino.

(5689)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Restivo Salvatore, con sede in Palermo.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Restivo Salvatore, con sede in Palermo.

(5690)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Esercizio Linee Automobilistiche - S.A.E.L.A., con sede in Santa Margherita Ligure (Genova).

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Esercizio Linee Automobilistiche - S.A.E.L.A., con sede in Santa Margherita Ligure (Genova).

(5699)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Generale Esercizi Automobilistici Azienda Friulana - S.G.E.A., con sede in Udine.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Generale Esercizi Automobilistici Azienda Friulana - S.G.E.A., con sede in Udine.

(5702)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Petteruti Tommaso, con sede in Sessa Aurunca (Caserta).

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Petteruti Tommaso, con sede in Sessa Aurunca (Caserta).

(5687)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Visinoni e Fagioli, con sede in Lovere (Bergamo).

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Visinoni e Fagioli, con sede in Lovere (Bergamo).

(5695)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autolinee Fratelli Bucci, con sede in Pesaro.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autolinee Fratelli Bucci, con sede in Pesaro.

(5696)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Trasporti F.lli Bucci, con sede in Senigallia (Ancona).

Con decreto 17 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Trasporti F.lli Bucci, con sede in Senigallia (Ancona).

(5697)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,90	620,95	620,91	620,955	620,92	620,84	620,99	620,85	620,84	620,92
$ Can.	576,72	576,80	576,75	576,80	576,10	576,67	576,90	576,70	576,65	576.60
Fr. Sv.	143,55	143,58	143,60	143,585	143,60	143,54	143,58	143,50	143,54	143,58
Kr. D	89,72	89,72	89,73	89,71	89,68	89,71	89,72	89,70	89,70	89,70
Kr. N.	86,86	86,87	86,88	86,86	86,80	86,87	86,88	86,85	86,86	86,85
Kr. Sv.	120,59	120,55	120,56	120,56	120,45	120,55	120,59	120,55	120,53	120,54
Fol.	172,66	172,37	172,40	172,41	172,42	172,34	172,40	172,40	172,35	172,35
Fr. B.	12,50	12,483	12,4825	12,482	12,48	12,48	12,482	12,48	12,47	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,72	126,73	126,71	126,725	126,70	126,72	126,735	126,70	126,71	126,70
Lst.	1739,30	1739,55	1739,35	1739,70	1739,10	1739,47	1739,55	1739,50	1739,40	1739,50
Dm. occ.	155,16	155,07	155,04	155,065	155,035	155,06	155,07	155,10	155,07	155,05
Scell. Austr.	24,05	24,065	24,06	24,06	24,045	24,06	24,06	24,05	24,06	24,06
Escudo Port.	21,68	21,69	21,72	21,72	21,60	21,68	21,68	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli dell'11 ottobre 1962

Rendita 5 % 1935	103,80
Redimibile 3,50 % 1934	95,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1962

1 Dollaro USA	620,972
1 Dollaro canadese	576,85
1 Franco svizzero	143,582
1 Corona danese	89,715
1 Corona norvegese	86,87
1 Corona svedese	120,575
1 Fiorino olandese	172,405
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,73
1 Lira sterlina	1739,625
1 Marco germanico	155,067
1 Scellino austriaco	24,061
1 Escudo port.	21,70

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi a posti di operaio specializzato (1ª categoria) in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di stampatore e patinatore di medaglie; due posti di attrezzista meccanico od utensilista; un posto di elettricista circuitista elettrico; un posto di pantografista; due posti di trafilatore; due posti di tornitore in metalli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961 relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368, col quale vengono stabilite la nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova (coefficiente 167) presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella A annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67:

1) concorso a due posti di stampatore e patinatore di medaglie;

2) concorso a due posti di attrezzista meccanico od utensilista;

3) concorso a un posto di elettricista circuitista elettrico;

4) concorso a un posto di pantografista;

5) concorso a due posti di trafilatore;

6) concorso a due posti di tornitore in metalli.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 45:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella « A » allegata al decreto luogotenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella « B » allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quelle di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti nonchè, per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 5 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici per almeno tre anni anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Ai concorsi non sono ammesse le donne.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dai concorsi con decreto motivato del Ministero.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti de' loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio, ove prestano servizio.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Unitamente alla domanda di ammissione ai concorsi gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato da notaio, di uno dei predetti documenti. Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre il periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti meccanici dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del Tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato regio decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, saranno nominate con successivo decreto le Commissioni giudicatrici, le quali, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato con l'esecuzione di una prova d'arte per ciascun concorso che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Le prove d'arte dei concorsi si svolgeranno in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui saranno tenute le prove d'arte.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza delle Commissioni di cui al precedente art. 6 le quali esprimeranno, con appositi verbali, il proprio giudizio sulla

idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Direzione della Zecca, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza.

In particolare, i candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione indicante la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure lo estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile. In questa categoria rientrano gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato in bollo mod. 69-ter, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I candidati che intendono far valere le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportare nella prova pratica di ciascun concorso un punteggio inferiore ai 16/20.

Tale punteggio non può dare titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno alcun diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei candidati che abbiano superata la prova e che eccedono il numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati al primo e al secondo posto nelle rispettive graduatorie saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare;

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da lire 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale,

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 167 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1962
Registro Tesoro n. 27, foglio n. 105

Allegato

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Alla Direzione della Zecca - Via Principe Umberto n. 4 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (Provincia di . . . .) il (giorno, mese ed anno) . . . . domiciliato in . . . (Provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a 2 posti o a 1 posto di operaio di prima categoria specializzato (coefficiente 167) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di (indicare a quale dei sei concorsi si intende partecipare).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . presso . . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso gli stabilimenti meccanici: . . . . . (indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Si allegano i seguenti documenti: . . . . (indicare i documenti che, a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma . . . . .

N. B. — La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5586)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.